



Udine, 14 gennaio 2019

## **Oggetto: Omesso versamento ritenute previdenziali – Rilevanza sanzione amministrativa**

Circolare numero 003/2019

---

### **In sintesi**

Si richiama l'attenzione sulla rilevanza della sanzione amministrativa prevista per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori.

Qualora l'omesso versamento sia inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, tale sanzione è fissata in euro 16.666,67. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo superiore a tale soglia determina invece la fattispecie di reato e l'inadempimento è sanzionato penalmente con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro.

### **Approfondimento**

Come ricordato nella nostra Circolare 20/2017, dal 06/02/2017 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi è sanzionato penalmente soltanto quando l'omesso versamento delle ritenute sia riferito ad un importo superiore a 10.000 euro annui.

Al di sotto di questa soglia, l'omissione è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 50.000 euro che, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, è pari a 16.666,67 euro.

L'Inps ha precisato che il valore-soglia di 10.000 euro ricomprende tutte le omissioni accertate, anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, Gestione Separata).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per parte sua, ha chiarito che per la rilevanza penale dell'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la verifica va effettuata facendo riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza del primo versamento contributivo dell'anno relativo al mese di gennaio (16 febbraio) e la scadenza dell'ultimo relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell'anno successivo).

Resta ferma la disposizione secondo cui il datore di lavoro non è punibile qualora provveda al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione (che avviene a seguito di notifica di verbale ispettivo) o dall'avvenuto accertamento della violazione (che si determina a seguito di notifica della diffida INPS).

Si ricorda che la giurisprudenza con orientamento costante ritiene che non sussista il reato (o l'illecito amministrativo) di omesso versamento delle ritenute previdenziali nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 27641/2003); il reato permane tuttavia nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto acconti sulle retribuzioni relative ai mesi per i quali non ha versato le ritenute previdenziali a carico dei lavoratori.

Si segnala infine che con la Legge di bilancio per il 2019 la sanzione amministrativa in parola sarà probabilmente aumentata del 20%, portandosi così a 20.000 euro. A tal fine si attende l'apposito Decreto del Ministero del Lavoro cui la legge ha demandato la rideterminazione degli importi sanzionatori.